

Codice A1808A

D.D. 2 ottobre 2018, n. 3095

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte - Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento relative all'operazione 4.3.2 "Interventi di miglioramento infrastrutturale e fondiario - azione 1").

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e s.m.i., sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e s.m.i. sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;

visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione e s.m.i. che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca nonché le sanzioni amministrative applicabili, tra l'altro, al sostegno nell'ambito dello sviluppo rurale;

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione e s.m.i. recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

visto il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 del Piemonte, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)7456 del 28.10.2015, e adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 29-2396 del 9.11.2015, successivamente modificato e approvato una prima volta con Decisione C(2017)1430 del 23 febbraio 2017 (recepimento della Giunta Regionale con Deliberazione n. 15-4760 del 13 marzo 2017) e una seconda volta con Decisione della Commissione europea C(2018)5174 del 27 luglio 2018;

dato atto che a livello nazionale la disciplina delle riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici ai sensi del reg. (UE) n. 809/2014 e del reg. (UE) 640/2014 e loro s.m.i. è dettata dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali (MiPAAF) n. 1867 del 18 gennaio 2018, avente per oggetto "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", che abroga il decreto 2490 del 25 gennaio 2017 dello stesso Ministro;

tenuto conto che il decreto MiPAAF 1867/2018 stabilisce all'articolo 24 che le Regioni e Province Autonome ovvero le Autorità di gestione dei programmi cofinanziati dal FEASR, sentito l'Organismo pagatore competente, individuino con propri provvedimenti, tra l'altro:

- le fattispecie di violazioni di impegni delle misure/sottomisure/operazioni/azioni,
- i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione,
- ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni gravi,
- eventuali violazioni di impegni specifici per tipologia di operazione che comportino esclusione o recupero del sostegno previsto dall'operazione stessa;

tenuto conto in particolare della Sezione 2, Sottosezione 2 (articoli 20 e 21) del citato decreto ministeriale che riguarda le misure per investimenti e operazioni non connesse alle superfici e agli animali, di cui al reg. (UE) n. 1305/2013 e s.m.i.;

tenuto conto che il decreto MiPAAF 1867/2018 non introduce cambiamenti nella disciplina del sistema di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale già prevista dal precedente decreto 2490/2017, e che pertanto la deliberazione della Giunta Regionale 2 maggio 2017, n. 32-4953 "PSR 2014-2020 - misure di

sostegno non connesse alla superficie e agli animali: disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione dei regg. (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 e s.m.i. e del decreto MiPAAF n. 2490 del 25 gennaio 2017”, che approva i criteri generali per l’applicazione del sistema di riduzioni ed esclusioni, risulta conforme alle disposizioni ministeriali;

considerato che la succitata D.G.R. contempla tra le Misure del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, la misura M04, “Investimenti in immobilizzazioni materiali” e in particolare, l’operazione 4.3.2, e demanda ai Settori responsabili della gestione delle Misure del PSR 2014-2020 del Piemonte, l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per la definizione degli aspetti attuativi specifici della disciplina delle riduzioni ed esclusioni per Misura/sottomisura/operazione/azione del PSR 2014- 2020;

tenuto conto che con la modifica al testo del PSR approvato con decisione della Commissione europea C(2017)1430 del 23 febbraio 2017, l’operazione 4.3.2, in precedenza denominata “Ripristino di strade e acquedotti rurali al servizio di una moltitudine di aziende agricole” è stata rinominata “Interventi di miglioramento infrastrutturale e fondiario” ed è stata suddivisa in azione 1, relativa al ripristino di strade e acquedotti rurali al servizio di una pluralità di aziende e azione 2, finalizzata a interventi infrastrutturali e di miglioramento a servizio di progetti di ricomposizione fondiaria;

vista la D.G.R. n. 27-3384 del 30 maggio 2016 della Regione Piemonte con la quale si stabiliva di attivare, nell’ambito dell’operazione 4.3.2, due bandi: il primo per le zone montane e pedemontane alpine ed il secondo per le zone collinari e appenniniche del Piemonte orientale, conformemente alle ripartizioni comunali definite nelle due tabelle allegate alla D.G.R. stessa;

considerato che la stessa D.G.R. individuava il Settore Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica quale struttura regionale competente per la predisposizione dei bandi, l’attivazione e la definizione di disposizioni generali e specifiche relative all’operazione 4.3.2;

viste le D.D. n. 1392/A1808A e 1393/A1808A del 08/06/2016 con le quali si approvavano i bandi pubblici n. 1/2016 e n. 2/2016 stabilendo, tra l’altro, di rimandare a un successivo provvedimento regionale la definizione delle penalità da applicare in caso di mancato rispetto degli impegni, con conseguente riduzione parziale o totale dei pagamenti;

vista la D.D. n. 2313/A1808A del 6/9/2016 di modifica dei bandi;

Visto il Manuale delle procedure controlli e sanzioni (Misure non SIGC) predisposto e approvato dall’Arpa con D.D. n. 155 del 3/08/2016 e s.m.i.;

visto l’ articolo 26, comma 1 del d.lgs n. 33 / 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, che prevedono la pubblicazione di informazioni relative al procedimento;

ritenuto opportuno approvare in conformità alla D.G.R. 2 Maggio 2017, n. 32-4953, le specifiche disposizioni attuative per l’applicazione della disciplina delle riduzioni ed esclusioni relative all’Operazione 4.3.2, di cui all’allegato A quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

dato atto che con successivo provvedimento dirigenziale si provvederà alla definizione e approvazione delle specifiche inadempienze, violazioni e relativi tassi di correzione da attribuire al beneficiario inadempiente sulla base delle linee guida contenute nell’Allegato alla Decisione della

Commissione C(2013) 9527 del 19.12/2013 per la verifica della conformità delle operazioni con gli obblighi stabiliti dalla legislazione comunitaria o nazionale in materia di appalti pubblici;

dato atto che la presente deliberazione non comporta ulteriori oneri di spesa per il bilancio regionale;

IL DIRIGENTE

VISTI gli articoli 4 e 17 del d.lgs. 165/2001;

VISTI gli articoli 17 e 18 della L.r. 23/2008;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

- per quanto esposto in premessa, di approvare in conformità alla D.G.R. 2 Maggio 2017, n. 32-4953, le specifiche disposizioni attuative per l'applicazione della disciplina delle riduzioni ed esclusioni relative all'Operazione 4.3.2 "Interventi di miglioramento infrastrutturale e fondiario" – azione 1, di cui all'allegato A quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

- di dare atto che la presente deliberazione non comporta ulteriori oneri di spesa per il bilancio regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte" e in ottemperanza all'art. 26, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Criteri e modalità" di Amministrazione trasparente".

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Franco FERRARESI

I Funzionari estensori
Enrico RAINA
Alberto GIRAUDO

Allegato

ALLEGATO A Disposizioni attuative per l'applicazione della disciplina delle sanzioni, riduzioni ed esclusioni relative all'Operazione 4.3.2 "Interventi di miglioramento infrastrutturale e fondiario" – azione 1.

La Deliberazione della Giunta Regionale 2 maggio 2017 n. 32-4953 demanda ai Settori responsabili della gestione delle misure l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per la definizione degli aspetti attuativi specifici della disciplina delle riduzioni ed esclusioni, definendo in particolare come elementi da individuare in dettaglio negli atti applicativi per ogni operazione, sulla base di quanto descritto dal PSR 2014-2020 e nei Regolamenti comunitari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni. Il presente Allegato stabilisce pertanto le conseguenze del mancato rispetto di tali condizioni.

AMMISSIBILITA'

Le condizioni di ammissibilità sono definite nel capitolo 6 dei bandi. Ai sensi del dell'articolo 13 del Decreto Ministeriale n° 1867 del 18.01.2018, nel caso di accertamento del mancato rispetto di una condizione di ammissibilità, il sostegno viene recuperato integralmente.

IMPEGNI

Gli impegni sono definiti nel capitolo 14 dei bandi. Si tratta degli impegni che è necessario rispettare per ottenere l'aiuto all'investimento.

L'articolo 35, paragrafo 2 ,del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione Europea prevede che il sostegno richiesto sia rifiutato o revocato integralmente o parzialmente se non sono rispettati gli impegni.

Pertanto gli impegni sottoscritti hanno diversa importanza per il raggiungimento degli obiettivi dell'operazione e possono essere distinti in essenziali e accessori:

- sono **essenziali** gli impegni che se non osservati non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si vuole realizzare;
- sono **accessori** gli impegni che se non osservati consentono di raggiungere l'obiettivo, ma in modo solo parziale.

Impegni essenziali Op. 4.3.2

- avere la disponibilità dei sedimenti oggetto d'intervento;
- presentare tutta la documentazione prevista nei termini stabiliti;
- consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi, preliminari, in corso d'opera e dopo la conclusione dei lavori, dei controlli in loco e controlli ex post collaborando con i soggetti incaricati;
- realizzare gli interventi nei tempi indicati e nelle modalità autorizzate, fatte salve eventuali varianti e proroghe;
- mantenere la destinazione d'uso, la funzionalità e l'utilizzo degli investimenti finanziati (cfr. cap. 21 controlli ex post);

- non cedere a terzi la gestione dell'acquedotto nel periodo di impegno (5 anni a partire dalla data di erogazione del contributo)

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta l'esclusione totale dall'aiuto per la domanda di sostegno e la revoca del finanziamento e il conseguente recupero integrale degli importi eventualmente già versati.

Impegni accessori 4.3.2

- informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR attraverso l'esposizione di apposita cartellonistica;
- trasmettere la domanda di saldo entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori;
- presentare la domanda di variante in caso di introduzione di nuove voci di spesa in un computo metrico successivo o nel caso di variazioni del tipo di intervento ⁽¹⁾;
- presentare la eventuale domanda di proroga nei termini stabiliti al cap. 22.

(1) In analogia con quanto previsto nel capitolo 23 dei bandi, il terzo impegno n. 3 si intende comunque rispettato anche senza la presentazione di domanda di variante, posto che le soluzioni tecniche individuate e le eventuali nuove voci di spesa siano preventivamente concordate con il Settore regionale competente o le compensazioni derivanti da nuove voci di spesa siano inferiori al 15% della spesa complessiva

Il mancato rispetto degli impegni accessori provoca una riduzione dell'importo e la decadenza parziale delle domande di pagamento .

AZIONI CORRETTIVE

Talune inadempienze, specificamente individuate, possono essere regolarizzate dal beneficiario entro il termine ultimo della durata della sospensione dell'applicazione della sanzione.

Inadempienze/violazioni/ infrazioni agli impegni accessori

L'articolo 20 (*Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni ed inadempienze gravi*) del D.M. MIPAAF 1867 del 18 gennaio 2018 stabilisce - in accordo con i principi generali in materia di rifiuti e revoche, estese nella attuale programmazione dalle misure soggette al SIGC a tutte le misure del PSR - per le misure non connesse alla superficie e agli animali, "ai fini e per gli effetti dell'art. 35 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 640/2014, in caso di mancato rispetto:

- a) *degli impegni previsti dal programma di sviluppo rurale oppure*
 - b) *se pertinenti, degli altri obblighi dell'operazione, stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolar e per quanto riguarda gli appalti pubblici, gli aiuti di Stato ed altri requisiti e norme obbligatori,*
- si applica per ogni infrazione relativa ad un impegno od a gruppi di impegni, una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare,*

delle domande di pagamento, per la tipologia di operazione o di intervento a cui si riferiscono gli impegni violati.”

Quando nel corso dei controlli vengono riscontrate violazioni di impegni accessori occorre quantificarne il livello secondo le seguenti modalità.

a) Individuazione indici di verifica: gravità, entità e durata

Il paragrafo 2 del sopracitato articolo 20 stabilisce che *“la percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità, durata e ripetizione di ciascuna infrazione relativa ad impegni od a gruppi di impegni secondo le modalità di cui all’Allegato 6”*.

I 3 indici di verifica - gravità, entità e durata - sono così definiti dall’art. 35, par. 3, del reg. (UE) 640/2014:

*La **gravità** dipende in particolare dall’entità delle conseguenze delle inadempienze medesime, alla luce degli obiettivi degli impegni o degli obblighi che non sono stati rispettati.*

*L’**entità** dipende dagli effetti dell’inadempienza medesima sull’operazione nel complesso.*

*La **durata** dell’inadempienza dipende, in particolare dal periodo di tempo nel corso del quale perdura l’effetto dell’infrazione/inadempienza e dalla possibilità di eliminarne l’effetto con mezzi ragionevoli.*

Una volta accertata la violazione di un impegno accessorio occorre dunque quantificarne il livello per ognuno dei 3 indici di verifica (gravità, entità e durata) secondo i punteggi stabiliti nell’Allegato 6 del DM citato: **bassa=1 punto, media=3 punti, alta=5 punti**.

b) Compilazione matrice livello di infrazione dell’impegno

Si tratta di valorizzare la seguente matrice:

Livello di infrazione dell’impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)			
Medio (3)			
Alto (5)			

Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si calcola la media aritmetica dei tre valori (compresa, quindi, fra 1 e 5) - arrotondata al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05).

A titolo puramente esemplificativo, si riporta il seguente esempio, supponendo una violazione di un impegno che presenta un basso livello di Entità e un medio livello di Gravità e Durata:

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)		1	
Medio (3)	3		3
Alto (5)			
Valore medio (media aritmetica) $(3+1+3)/3 = 2,333$ arrotondato a 2,3			

c) Calcolo della % di riduzione

Al fine di identificare la percentuale di riduzione il valore medio calcolato viene confrontato con i punteggi della seguente tabella:

<i>Punteggio</i>	<i>Percentuale di riduzione</i>
$1,00 \leq X < 3,00$	3%
$3,00 \leq X < 4,00$	5%
$X \geq 4,00$	10%

Questa modalità di calcolo viene ripetuta per ogni impegno violato.

Calcolo delle percentuali di riduzione per violazione impegni accessori Op. 4.3.2

Impegno n. 1: Il beneficiario non ha rispettato l'impegno di informazione e pubblicità di cui all'art. 13 e allegato III parte 2, punto 2 del Reg. di esecuzione (UE) 808/2014 e s.m.i.

Tipo di controllo : visivo.

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: sì, da effettuarsi al max entro 45 giorni dalla rilevazione dell'inadempienza. Durante tale periodo si attiva la sospensione del sostegno e della riduzione.

Nota: La data di riferimento per l'azione correttiva e per l'applicazione della riduzione è la data del sopralluogo in contraddittorio col beneficiario durante il quale si rileva l'inadempienza e si comunica la possibilità di azione correttiva entro il termine o, in assenza di sopralluogo, data della ricezione della comunicazione con la quale viene comunicata l'inadempienza e la possibilità di azione correttiva entro il termine.

GRAVITÀ: sarà valutata in funzione dell'importo complessivo delle domande di pagamento (anticipo, acconto e saldo).

Livello di infrazione dell'impegno 1	Importo complessivo delle domande di pagamento
BASSA (1)	• fino a 50.000 €
MEDIA (3)	• tra 50.001 e 100.000 €
ALTA (5)	• oltre 100.000 €

ENTITÀ: per l'impegno n. 2 viene valutata bassa (peso del parametro = 1), poiché le inadempienze hanno effetti contenuti sull'operazione nel suo complesso.

DURATA: sarà valutata in funzione del ritardo, in giorni naturali consecutivi rispetto al termine della sospensione, con cui avviene la regolarizzazione della posizione del richiedente.

Livello di infrazione dell'impegno 1	Durata del ritardo dopo sospensione
BASSA (1)	• ritardo fino a 30 giorni naturali consecutivi
MEDIA (3)	• ritardo tra 31 e 60 giorni naturali consecutivi
ALTA (5)	• oltre 60 giorni naturali consecutivi

Impegno n. 2: trasmettere la domanda di saldo del contributo entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

Tipo di controllo : documentale.

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: No.

GRAVITÀ: sarà valutata in funzione dell'importo complessivo delle domande di pagamento (anticipo, acconto e saldo).

Livello di infrazione dell'impegno 2	Importo complessivo delle domande di pagamento
BASSA (1)	• fino a 150.000 €
MEDIA (3)	• tra 150.001 e 200.000 €
ALTA (5)	• oltre 200.000 €

L'ENTITÀ per l'impegno n. 2 viene valutata bassa (peso del parametro = 1), poiché le inadempienze hanno effetti contenuti sull'operazione nel suo complesso.

DURATA: sarà valutata in funzione del ritardo, in giorni naturali consecutivi, con cui avviene la regolarizzazione della posizione del richiedente.

Livello di infrazione dell'impegno 2	Durata del ritardo
BASSA (1)	• ritardo fino a 30 giorni naturali consecutivi
MEDIA (3)	• ritardo tra 31 e 60 giorni naturali consecutivi
ALTA (5)	• oltre 60 giorni naturali consecutivi

Impegno n. 3: presentare la domanda di variante in caso di introduzione di nuove voci di spesa, non concordate preventivamente con il Settore competente o comportanti

compensazioni tra voci di spesa superiori al 15%, in un computo metrico successivo o nel caso di variazioni del tipo di intervento, mantenendo il punteggio assegnato.

Tipo di controllo : documentale.

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: sì, da effettuarsi al max entro 3 mesi dalla rilevazione dell'indempienza. Durante tale periodo si attiva la sospensione del sostegno e della riduzione.

GRAVITA': sarà valutata in funzione dell'importo complessivo delle voci variare, dato dalla spesa per le voci in diminuzione sommata a quella per le voci in aumento.

Livello di infrazione dell'impegno 3	Differenza di spesa introdotta senza presentare variante
BASSA (1)	• fino a 10.000 €
MEDIA (3)	• tra 10.001 e 20.000 €
ALTA (5)	• oltre 20.000 €

ENTITA': sarà valutata in funzione del numero di voci del computo metrico oggetto di variazione.

Livello di infrazione dell'impegno 3	N° situazioni non conformi
BASSA (1)	• fino a 5 voci di spesa
MEDIA (3)	• tra 6 e 10 voci di spesa
ALTA (5)	• oltre 10 voci di spesa

LA DURATA per l'impegno n. 3 viene valutata media (peso del parametro = 3), poiché le inadempienze non sono legate a un criterio di tipo temporale.

Impegno n. 4: presentare la eventuale domanda di proroga nei termini stabiliti al cap. 22, ovvero nei 60 giorni precedenti la scadenza del termine per la realizzazione degli investimenti.

Tipo di controllo : documentale

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: Sì da effettuarsi al max entro 45 giorni naturali consecutivi dalla rilevazione dell'indempienza. Durante tale periodo si attiva la sospensione del sostegno e della riduzione.

GRAVITÀ: sarà valutata in funzione dell'importo complessivo delle domande di pagamento (anticipo, acconto e saldo).

Livello di infrazione dell'impegno 4	Importo complessivo delle domande di pagamento
BASSA (1)	• fino a 100.000 €
MEDIA (3)	• tra 100.001 e 200.000 €
ALTA (5)	• oltre 200.000 €

L'ENTITÀ per l'impegno n. 4 viene valutata media (peso del parametro = 3), poiché le inadempienze hanno effetti contenuti sull'operazione nel suo complesso.

DURATA: sarà valutata in funzione del ritardo, in giorni rispetto al termine, con cui avviene la regolarizzazione della posizione del richiedente.

Livello di infrazione dell'impegno 4	Durata del ritardo dopo sospensione
BASSA (1)	• ritardo fino a 30 giorni naturali consecutivi
MEDIA (3)	• ritardo tra 31 e 60 giorni naturali consecutivi
ALTA (5)	• oltre 60 giorni naturali consecutivi

RIPETIZIONI

Nel caso si accertino violazioni a carico di più impegni i valori delle relative riduzioni si sommano e si computano in modo cumulato alle eventuali sanzioni ⁽²⁾ applicate ai sensi dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809 /2014

⁽²⁾ L'importo a cui il beneficiario ha diritto viene definito mediante i controlli amministrativi ed in loco di cui agli articoli 48 e 49 del Reg. UE. 809/2014. Ai sensi dell'articolo 63 del medesimo Regolamento, nel caso in cui quanto richiesto dal beneficiario nella domanda di pagamento superi l'importo accertato dopo l'esame dell'ammissibilità delle spese riportate nella domanda di pagamento di oltre il 10 %, si applica una sanzione amministrativa all'importo accertato. L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno, cioè non può eccedere l'importo ammesso del sostegno.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare all'autorità competente, in modo soddisfacente, di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.